

**REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA
"ARCIVESCOVO GIOVANNI" - TRANI**

Art.1

La Biblioteca diocesana di Trani è aperta alla consultazione per tutti coloro che ne facciano richiesta mediante la compilazione di una domanda di ammissione su moduli predisposti dalla Biblioteca e dietro presentazione di un documento di identità valido o di altro certificato equipollente.

Art.2

Il calendario di apertura e gli orari di accesso alla Biblioteca vengono determinati annualmente e hanno validità dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo.

La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni

Lunedì	16,00-18,30
Martedì	8,30-13,00
Mercoledì	8,30-13,00
Giovedì 1	6,00-18,30

Rimane chiusa nei giorni di festa del calendario religioso e civile, la settimana successiva al Natale e per tutto il mese di agosto.

Art.3

Per lavori di spolveratura, disinfestazione e di revisione il Direttore potrà tenere chiusa la Biblioteca avvisando preventivamente gli utenti.

Durante la chiusura funzioneranno per un'ora al giorno i servizi di informazione e di prestito.

Art.4

Prima di entrare in Biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare presso l'impiegato di vigilanza borse, cartelle ed altri oggetti.

Art.5

È a tutti rigorosamente vietato:

- fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca;
- entrare o trattenersi nella sala di lettura per semplice passatempo o per fine estraneo allo studio;
- servirsi, insieme ad uno o più lettori, contemporaneamente della medesima opera;
- far segni o scrivere sui libri della Biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell'autore o del tipografo.

Consultazione

Art.6

Sono ammessi alla lettura in Biblioteca coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, salvo casi permessi dal Direttore di volta in volta.

Art.7

Il personale della Biblioteca non esegue ricerche su richiesta di altri, né si forniscono informazioni, se non elementari, per corrispondenza visionata dal Direttore.

L'aiuto fornito agli utenti durante la consultazione si limiterà a indicare il corretto uso degli strumenti di ricerca a disposizione presso la sala di consultazione (bibliografia, indici, cataloghi); l'utente ammesso alla Biblioteca è ritenuto in grado di affrontare da solo le difficoltà della ricerca.

Art.8

La richiesta di opere in lettura va fatta indicando chiaramente, sulla scheda apposita distribuita dal Responsabile della Biblioteca, l'autore, il titolo, l'edizione, il volume e la collocazione dell'opera richiesta, nonché il nome, il cognome, la professione e l'indirizzo di chi ne fa richiesta.

Per ogni opera va fatta una richiesta separata.

Art.9

L'accesso ai depositi librari, per la ricerca diretta dei volumi è concessa solo al Direttore di Biblioteca o ai suoi collaboratori. Il Direttore, tuttavia, può permetterlo in casi eccezionali anche ad altri, dopo aver adottato le necessarie cautele.

Art.10

Le opere di pregio vengono date in lettura solo dopo aver preventivamente accertato l'identità, la serietà degli intenti e la necessità di studio dei richiedenti.

Art.11

Normalmente non si concedono in lettura più di due opere o di quattro volumi alla volta.

Art.12

Nessun lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute.

Art.13

Chi trasgredisce la disciplina della Biblioteca o ne turba la quiete, potrà essere allontanato dalla medesima e non essere più ammesso alla lettura.

Informazioni bibliografiche

Art.14

Le informazioni bibliografiche potranno essere richieste agli impiegati della Biblioteca e da questi concessa compatibilmente con le esigenze di servizio.

Riproduzione

Art.15

La riproduzione e la diffusione di immagine è disciplinata dal Regolamento diocesano *"Norme per il prestito e la riproduzione dei Beni culturali di proprietà ecclesiastica"* del 1.1.1999.

Art.16

In Biblioteca funziona un servizio di riproduzione in fotocopia. Da esso viene escluso il materiale manoscritto, le opere antecedenti al secolo XIX e altro materiale librario che vada soggetto, a giudizio del Direttore; a deterioramento.

Prestito

Art.17

Il prestito di materiale librario è disciplinato dal Regolamento diocesano *"Norme per il prestito e la riproduzione dei Beni Culturali di proprietà ecclesiastica"* del 1.1.1999.

Art.18

Nell'interesse degli studi è consentito il prestito, con le esclusioni e le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti.

Normalmente tale prestito è concesso agli utenti che abbiano la residenza nelle città dell'Arcidiocesi. Eccezionalmente al Direttore è consentito derogare.

Art.19

È escluso dal prestito:

- a) il materiale di particolare pregio storico o artistico;
- b) quello di cui particolari ragioni sconsigliano l'allontanamento dalla sede.

Art.20

Sono di regola esclusi dal prestito:

- a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in generale le opere di consultazione o di frequente uso;
- b) i fascicoli dei volumi in corso di pubblicazione e le pubblicazioni periodiche;
- c) le miscellanee legate in volumi.

È facoltà del Direttore derogare, in casi eccezionali, a tale norma.

Art.21

Sono ammessi di diritto al prestito:

- a) i direttori di Biblioteche pubbliche comunali e statali;
- b) i docenti universitari.

Art.22

Le persone non comprese nelle categorie suddette e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono ottenere il prestito mediante deposito cauzionale di una somma da determinarsi di volta in volta dal Direttore di Biblioteca. La restituzione del

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth
Biblioteca Diocesana “Arcivescovo Giovanni” - sezione di Trani

deposito ha luogo a richiesta dell'interessato, sempre che questi abbia restituito i volumi presi in prestito nelle medesime condizioni in cui gli sono stati consegnati.

Qualora i danni eventualmente apportati alle opere ricevute in prestito superino il valore monetario della cauzione, l'utente è tenuto al risarcimento del totale valore commerciale dell'opera.

Art.23

Per ottenere il prestito il richiedente deve compilare l'apposito modulo prestampato fornitogli dal Responsabile della Biblioteca e deve esibire la carta d'identità o altro documento equipollente.

Art.24

Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del Direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere né più di quattro volumi per volta.

Art. 25

Chi ha libri in prestito è tenuto a dare immediata notizia alla Biblioteca di eventuali cambiamenti di abitazione.

Art. 26

È vietato al lettore prestare ad altri le opere ricevute in prestito; i trasgressori saranno esclusi da ulteriori prestiti.

Art. 27

Il prestito ha durata di trenta giorni e può essere di mese in mese rinnovabile, se l'opera non è richiesta da altri.

Il Direttore ha, però, la facoltà di esigere la restituzione immediata delle opere date in prestito, in qualsiasi momento.

Art. 28

I lettori che dovessero restituire opere ricevute in prestito oltre il limite di trenta giorni sono tenuti a pagare una penale da stabilirsi all'occorrenza.

Art. 29

Il periodo dell'anno in cui sono in corso nella Biblioteca le operazioni di revisione è escluso dalla possibilità di effettuare prestiti.

Nel medesimo periodo si provvederà alla restituzione e alla ricollocazione nel loro posto di tutte le opere date in prestito.

Sanzioni


Art. 30

L'inosservanza delle disposizioni di questo Regolamento potrà comportare l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso alla Biblioteca.

Art. 31

Salva ogni responsabilità civile o penale, chi si rendesse colpevole di sottrazione e, intenzionalmente, di guasti nei riguardi della Biblioteca o commettesse altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene escluso definitivamente dall'accesso alla Biblioteca.

il DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA



sac. Ruggiero Lattanzio